

**Tribunale di Forlì**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

Per la Dott.ssa Angelamaria Antonia Cerroni, nata a Melito di Napoli (NA), il 12 giugno 1969 (C.F. CRRNLM69H52F111M), residente in Melito di Napoli, alla Via delle Palme, 16, rappresentata e difesa dal *Prof. Avv. Severino Nappi*, nato a Napoli il 15 aprile 1965 (C.F.: NPPSRN65D15F839K) (e-mail: severinonappi@avvocatinapoli.legalmail.it – fax 081 409100) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, alla Via Toledo, 282, come da procura rilasciata su foglio separato ed allegato al presente ricorso, *ricorrente*;

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, al Viale Trastevere 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna Via G. Reni, 4 – 40100 - Bologna, *convenuto*;

**CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Bologna, alla Via dei Castagnoli, 1, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna Via G. Reni, 4 – 40100 - Bologna, *convenuto*;

**CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Roma, al Viale G. Ribotta, 41, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna Via G. Reni, 4 – 40100 –



Bologna, *convenuto*.

### **FATTO**

- 1) La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, della Legge n. 107 del 2015 ed è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 quale docente comune presso l'Istituto Comprensivo "61 – Sauro – Errico – Pascoli" di Napoli.
- 2) La ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità di cui all'art. 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale per posto comune – scuola primaria.
- 3) A corredo dell'istanza presentata *on line*, ai fini della individuazione della sede di destinazione, la ricorrente ha elencato gli ambiti territoriali in cui si suddivide il territorio nazionale secondo il proprio ordine di preferenza.
- 4) Conclusa la procedura di mobilità con il punteggio di 33, con nota via e – mail del 29 luglio 2016, la ricorrente è stata assegnata all'ambito Emilia Romagna 0007.
- 5) Dall'esame degli elenchi accessibili e consultabili *on line*, tuttavia, la ricorrente ha appurato che, in chiaro spregio alla legge, nell'ambito della stessa classe di concorso, docenti in possesso di un punteggio anche largamente inferiore al suo sono stati assegnati ad ambiti per i quali aveva espresso preferenza, in chiaro danno alla odierna istante.
- 8) In particolare, agli ambiti della Regione Lazio sono state assegnate docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente e tutte prive di "precedenze".



A titolo meramente esemplificativo, può farsi riferimento alle seguenti docenti, tutte prive di “precedenze”, tutte in possesso di un punteggio inferiore a quello della Cerroni e, ciononostante, incomprensibilmente assegnate all’ambito Lazio 0021, il quarto tra quelli della Regione Lazio secondo l’ordine di preferenza espresso dalla ricorrente:

Fiori Ornella (punti 25)

Greco Simonetta (punti 27)

Palumbo Monica (punti 30)

Romano Cinzia (punti 31)

Rizzato Antonella (punti 30).

Identico discorso vale per le seguenti docenti, pure assegnate all’ambito Lazio 0021, rispetto alle quali la ricorrente aveva diritto di essere preferita per la maggiore anzianità anagrafica:

Flagiello Maria Antonietta, punti 33, n. 10 gennaio 1973

Matteis Maria Teresa, punti 33, n. 21 agosto 1981

9) Identiche considerazioni valgono per l’ambito Lazio 0001 (per il quale la Cerroni ha espresso preferenza subito dopo l’ambito Lazio 0021) al quale sono state assegnate docenti senza precedenze e con punteggio inferiore a 33 e precisamente,

Billi Lucilla, punti 27

Baris Katiuscia, punti 27

Battaglia Salvina, punti 9

Cacciapuoti Erminia, punti 30

Chierchiello Adeina, punti 21.



E, più in generale, ad ulteriore conferma della illegittimità e della irragionevolezza delle assegnazioni, possono citarsi:

Babbo Annarita, punti, 31 Lazio 0013

Abbate Sabrina, punti 21, Lazio 0009

Boccia Luisa, punti 19, Lazio 0012

Bagli Chiara, punti 9, Lazio 0009.

E l'elenco potrebbe continuare ancora e ancora!

10) Con ricorso d'urgenza depositato in data 6 ottobre 2016, la ricorrente ha impugnato l'illegittimo trasferimento.

11) La ricorrente ha partecipato alla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018.

12) Tale domanda è stata respinta.

13) Pertanto, la ricorrente resta titolare di incarico triennale presso "Emilia Ambito 0007", scuola FOEE814012 "Pietro Alpi Modigliana", in Forlì.

\* \* \* \* \*

Il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti della ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti. Pertanto, va censurato per le seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

### **I – Sulla illegittimità del trasferimento della ricorrente e della sua assegnazione all'ambito Emilia Romagna 0007**

Il trasferimento della ricorrente all'ambito Emilia Romagna 0007 è illegittimo.

La Legge n. 107 del 2015 ha introdotto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale obbligatorio per il personale docente e ATA.



La disciplina della mobilità è contenuta nel CCNI dell'8 aprile 2016.

In particolare, per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 come la ricorrente, l'art. 6 del CCNI prevede che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Più precisamente, *“l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Inoltre, per il personale immesso in ruolo nell'A.S. 2015/2016 come la Sig.ra Cerroni, l'ordine delle operazioni dei movimenti prevede che siano disposti, dapprima, i trasferimenti del personale con diritto di precedenza e, quindi, i trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, come, appunto, la ricorrente.

Ed è sin troppo scontato sottolineare che, per i docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, l'assegnazione agli ambiti non può che avvenire in base al punteggio: docenti in possesso di un punteggio maggiore hanno chiaramente diritto di essere preferiti a quelli con punteggio inferiore.

Cosa che, nella specie, non si è affatto verificata!

Come risulta *per tabulas*, nell'ambito della medesima classe di concorso, docenti con punteggio anche di gran lunga inferiore a quello della ricorrente



hanno ottenuto l'assegnazione ad ambiti che la Cerroni ha puntualmente indicato tra le prime preferenze nella domanda di mobilità.

Per proseguire con il medesimo esempio già offerto nella parte narrativa del presente ricorso, è sufficiente considerare – a titolo meramente esemplificativo - che le docenti Fiori Ornella (punti 25), Greco Simonetta (punti 27), Palumbo Monica (punti 30), Romano Cinzia (punti 31) e Rizzato Antonella (punti 30) tutte senza precedenti e con punteggio inferiore alla Cerroni, sono state assegnate all'Ambito Lazio 0021, espresso dalla ricorrente quale quarta preferenza tra quelli della Regione Lazio.

E così anche le docenti Flagiello Maria Antonietta e Matteis Maria Teresa, che, a parità di punteggio, sono state illegittimamente preferite alla ricorrente, più “anziana”.

Ed è scontato sottolineare la manifesta illegittimità ed arbitrarietà dell'operato dell'Amministrazione, atteso che, l'assegnazione dei posti a docenti con punteggio inferiore “*si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.*” (Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, 14 dicembre 2016 che si produce), “**non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico**” **nella specie chiaramente violato!** (Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, 11 ottobre 2016, Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, 21 dicembre 2016, che si producono).

È provata *per tabulas*, allora, non solo la illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'ambito Emilia Romagna 0007, ma soprattutto la concreta



possibilità per la Cerroni di vedersi assegnata ad uno degli ambiti Lazio 0021, Lazio 0001 per proseguire nell'esempio di cui sopra e, comunque, più in generale, della Regione Lazio dalla stessa indicati tra le primissime preferenze ove l'amministrazione avesse fatto corretta applicazione delle disposizioni del CCNI!

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, conclude perché l'Ill.mo Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del Lavoro, *relictis contrariis*, voglia così provvedere:

- 1) accertare e dichiarare la illegittimità della assegnazione della ricorrente all'ambito Emilia 0007, per le causali esposte in premessa;
- 2) per l'effetto, ordinare al MIUR, in persona del Ministro p.t., all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t. e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., di assegnare la ricorrente, anche in soprannumero, ad uno degli ambiti della Regione Lazio, secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda e qui ritrascritto: 0023, 0022, 0024, 0021, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020;
- 3) condannare, in ogni caso, le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo;
- 4) munire l'emananda sentenza di clausola esecutiva, come per legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2011, si chiede espressamente l'applicazione nel presente giudizio, per quanto di



ragione, dei seguenti articoli del codice di procedura civile: 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439.

\* \* \* \* \*

A tal fine, la ricorrente

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia:

fissare l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire con avvertenza che, non comparendo, si procederà in loro contumacia.

\* \* \* \* \*

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i documenti citati nel presente atto.

Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile: pertanto, il contributo unificato dovuto ammonta ad Euro 259,00.

Napoli,

*Prof. Avv. Severino Nappi*

